

Assemblea dei Soci di THE SMALL NOW APS – C.F. 92276230288

Oggi, mercoledì 06/03/2024 alle ore 21:00, come da convocazione urgente, si tiene l'Assemblea dei Soci dell'Associazione THE SMALL NOW - C.F. 92276230288, nella sede operativa in Via Luigi Soderini 55, 20148 Milano e in modalità telematica, con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (D.Lgs.117/2017). Richiesta integrazioni ai sensi dell'art. 9 co. 3 del DM 106/2020 (ID. 1192465 – REP. 130510), ricevuta via PEC dall'Ufficio regionale Runts del Veneto, Rif: Data 05.03.2024 Protocollo N° 112809 Class: G.940.18.1 (in relazione alla necessità di modificare l'Art. 6 comma 7 - consentire voto ai minori attraverso rappresentanza genitoriale - e l'Art. 17 comma 1 - eliminare l'istituto della cooptazione nel Consiglio Direttivo)**

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 11 soci sul totale di 11 soci. Pertanto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare. Presiede l'Assemblea Giulia Tamiazzo, Presidente e Legale Rappresentante, che chiama il Socio Enrico Tamiazzo a svolgere le funzioni di Segretario Verbalizzante, che accetta. La Presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti tramite visione video.

Si passa al punto 1) dell'Ordine del Giorno: **Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (D.Lgs.117/2017). Richiesta integrazioni ai sensi dell'art. 9 co. 3 del DM 106/2020 (ID. 1192465 – REP. 130510), ricevuta via PEC dall'Ufficio regionale Runts del Veneto, Rif: (Data 05.03.2024 Protocollo N° 112809 Class: G.940.18.1 (in relazione alla necessità di modificare l'Art. 6 comma 7 - consentire voto ai minori attraverso rappresentanza genitoriale - e l'Art. 17 comma 1 - eliminare l'istituto della cooptazione nel Consiglio Direttivo)**

Il Presidente riferisce come in data 05.03.2024 sia giunta comunicazione via PEC/piattaforma RUNTS dall'Ufficio regionale RUNTS del Veneto in relazione all'Istruttoria di adeguamento dello Statuto al D.Lgs. 117/2017 come da Assemblea del 09/11/2023 registrato il 22/11/2023 al n. 1566 Agenzia Entrate di Milano e inviato con Protocollo n 112809 del 05/03/2024 in cui si rileva la difformità di alcuni articoli rispetto al D.Lgs. 117/2017.

Trattasi specificamente dell'Art. 6 comma 7 circa il divieto del voto ai minori e dell'Art. 17 comma 1 circa la presenza dell'istituto della cooptazione nel Consiglio Direttivo.

Dopo breve discussione, l'assemblea delibera all'unanimità di accogliere la richiesta di variazione degli Articoli dello Statuto citati da parte dei RUNTS, prevedendo il diritto di voto da parte dei minori espresso attraverso chi ne rappresenta la genitorialità e escludendo la possibilità di cooptazione nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente legge quindi articolo per articolo lo Statuto come emendato, dell'Associazione THE SMALL NOW APS (Associazione di Promozione Sociale), affinché possa essere iscritto tra i registri del R.U.N.T.S. previsti dal Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea approva all'unanimità integralmente lo Statuto, come da allegato alla Lettera A), fermo restando la facoltà dell'Assemblea di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal CTS (D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.), dal RUNTS e dei relativi Regolamenti attuativi a cui lo Statuto si richiama.

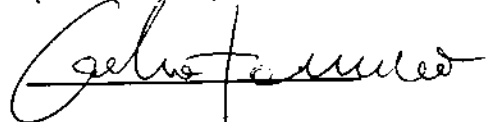
L'Assemblea delega il Presidente Tamiazzo Giulia, o suo delegato, a provvedere alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate per la registrazione dell'Atto delle modifiche richieste dal RUNTS e all'invio del medesimo tramite la piattaforma telematica.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea si chiude alle ore 21.15 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Enrico Tamiazzo)



La Presidente
(Giulia Tamiazzo)

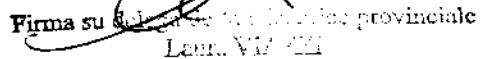


Milano, 06 Marzo 2024

Stampa circolare dell'Agenzia delle Entrate con data 06/03/2024

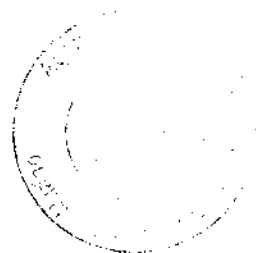
Stampa rettangolare con dati fiscali:
254
DEL 12/03/2024
IMPO... PER
Euro...
OLTRE S... DI BOLLO
Euro...
Verbale Assemblea 06/03/2024 Modifiche richieste dal RUNTS allo Statuto D.Lgs.117/2017 associazione THE SMALL NOW APS - C.F. 92276230288

La Funzionaria
Firma su... provinciale
Lam. VII/411



Lettera A)

**STATUTO
della
THE SMALL NOW
Associazione di Promozione Sociale (APS)**



ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita, l'Associazione denominata: "The Small Now, Associazione di Promozione Sociale" (Aps) che potrà utilizzare il nome "The Small Now Aps" o la sola sigla "TSN Aps" di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017. L'acronimo APS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Selvazzano Dentro (Padova), CAP 35030, in Via Scapacchiò 27, e sede operativa nel comune di Milano, in Via Luigi Soderini 55, CAP 20146 e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo può altresì aprire sedi locali in Italia e all'estero.

ART. 2 - SCOPO E FINALITÀ

L'Associazione è apartitica e persegue, senza scopo di lucro, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Costituisce oggetto e finalità dell'Associazione il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione ha scelto lo sport come strumento veicolare per coinvolgere, mobilitare ed attirare i giovani, ed è utilizzato come mezzo per favorire l'educazione e l'empowerment delle comunità. Si rivolge a giovani e bambini senza distinzione di genere, estrazione sociale, culturale, religiosa, linguistica. Tra le principali attività si prefigge di promuovere lo sviluppo dei giovani e delle comunità locali attraverso attività di educazione e sensibilizzazione. L'Associazione si impegna a promuovere il rispetto, la cura e la sostenibilità dell'ambiente e del territorio, collaborando con le comunità locali.

In particolare, l'Associazione intende promuovere progetti, percorsi, eventi ed attività che mirano a fornire libero accesso alla pratica sportiva per ragazzi e giovani delle aree svantaggiate e marginali del mondo favorendo il benessere fisico e la coesione sociale. Preparare i giovani dando loro competenze tecnico-tattiche abbinate a ruoli di leadership e responsabilità. Riabilitare o migliorare campi da gioco ove si riscontra un'insufficienza di infrastrutture sportive adeguatamente attrezzate. Promuovere scambi interculturali per favorire l'incontro e lo scambio tra comunità e territori differenti attraverso l'esperienza diretta nei reciproci contesti di appartenenza. Comunicare e divulgare informazioni riguardo alle tematiche affini agli scopi dell'associazione, favorendo la realizzazione di iniziative e case history atte a documentare e informare.

ART 3 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle seguenti Lettere:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
- j) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, al fine del raggiungimento di questi scopi, l'Associazione si propone di svolgere anche le seguenti azioni e attività specifiche:

Ambito sociale e sportivo:

- Incontri e/o lavori di gruppo nei diversi contesti sportivi (squadre parrocchiali, cooperative, palestre ecc.);
- Laboratori di approfondimento sportivo e del lavoro di squadra.
- Laboratori di approfondimento con tema la prevenzione e della sicurezza personale e collettiva.
- Progetti di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale

Ambito aziendale:

- Tornei ed eventi, attività di team building rivolti alla proprietà e/o al personale (dipendenti e non) con focus sul diritto al gioco, la partecipazione e la garanzia dei diritti umani per i minori e gli adulti in contesti sportivi formali e informali delle periferie.
- Percorsi di formazione e informazione sull'uso responsabile del materiale sportivo volti alla sensibilizzazione e alla creazione di processi virtuosi di economia circolare e solidarietà.

Ambito formativo e informativo:

- Attività sportive organizzate e continuative nel tempo volte a garantire il diritto al gioco a giovani dai 6 ai 18 anni che vivono in condizioni economiche e sociali svantaggiate.
- Incontri e/o lavori di gruppo che promuovono la parità di genere, l'educazione, il rispetto e l'antiviolenza nello sport e nella quotidianità.
- Laboratori di approfondimento con tema la prevenzione e della sicurezza personale e collettiva.
- Percorsi di formazione e informazione sull'uso responsabile del materiale sportivo volti alla sensibilizzazione e alla creazione di processi virtuosi di economia circolare e solidarietà
- Ideazione e realizzazione di installazioni, spettacoli, mostre, presentazioni; stampa e pubblicazione di materiale di comunicazione quali a titolo meramente esemplificativo siti web, riviste periodiche, articoli su carta stampata o web, opuscoli, libri;
- Adesione, realizzazione e/o promozione di iniziative culturali, educative ed artistiche (tavoli di lavoro, eventi, rassegne cinematografiche, presentazione di libri, seminari, convegni, corsi, stage, laboratori di approfondimento, ecc) a livello territoriale e nazionale;
- Realizzazione di progetti e attività per scambi culturali;
- Creazione di gruppi di approfondimento/studio, informazione al centro dell'impegno dell'Associazione;
- Collaborazione con le pubbliche amministrazioni, istituti scolastici e universitari e aziende proponendo ed Organizzando momenti di confronto, consulenza e formazione, iniziative di carattere educativo, culturale ed artistico, progettazione di servizi ed eventi di sensibilizzazione negli ambiti di attività individuati nel presente statuto;
- Gestione, promozione, conduzione o acquisizione di spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di Organizzare e promuovere attività educative, di formazione e di socializzazione;
- Progettazione e implementazione di attività di formazione e informazione in autonomia o in collaborazione con enti pubblici e privati;
- Ideazione di progetti, servizi e infrastrutture inerenti le attività di cui sopra.

Inoltre, l'Associazione potrà collaborare e interagire nell'Organizzazione di attività, manifestazioni e progetti con altre Associazioni, Enti pubblici e privati e soggetti singoli che ne condividano le finalità.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

ART. 5 - RACCOLTA FONDI

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma Organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 – AMMISSIONE DEI SOCI

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
 - a) I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo
 - b) I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.
 - c) I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio; i soci di minore età esprimono il voto attraverso chi ne rappresenta la genitorialità. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli Organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli Organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, di scioglimento o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 9 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari può essere riconosciuto un rimborso spese a titolo di risarcimento per le spese e/o attività prestate, documentabili e comunque nei limiti e alle condizioni definite da specifiche delibere del Consiglio Direttivo e nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi in materia (266/1991 - 117/2017). Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

ART. 10 - ORGANI SOCIALI

1. Gli Organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
2. Gli Organi sociali e l'Organo di controllo ed hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

ART. 11 – ASSEMBLEA

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati enti del terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. la determinazione del numero dei voti agli enti del terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro Organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.
8. L'Assemblea può tenersi per audio o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante.

ART. 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza, sia per la prima che per la seconda convocazione. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

ART. 14 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea delibera con la presenza della maggioranza dei soci e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio Direttivo, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre)-e il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - f) fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - g) gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
 - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j) deliberare in merito all'esclusione di soci;

- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il direttore deliberandone i relativi poteri;
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro Organo sociale.

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo nel corso del mandato debbono essere effettuate dall'Assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 18 - IL PRESIDENTE

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 19 - IL SEGRETARIO

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richiama.

ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto Organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 21 - LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri Organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

ART. 22 - RISORSE ECONOMICHE

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi Organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 23 - SCRITTURE CONTABILI

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno

ART. 25 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017. 2.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 26 - ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 27 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.